

ACCANTONAMENTO AL 6,91% DELLA RETRIBUZIONE ANNUA

Tfr anche per i medici veterinari del pubblico impiego

I medici veterinari assunti prima del 31 dicembre 2000 sono interessati dalle novità previdenziali del pubblico impiego e passeranno dal Tfs al Tfr. Se conviene? La domanda è un'altra: "È costituzionale?"

di Liana Castelli

Dottorato di Ricerca in Scienze Mediche Veterinarie, Curriculum "Normative dei Paesi della UE relative al benessere e protezione animale" - Università degli Studi di Messina.

Avv. Maria Russo

Dottore di Ricerca in "Normative dei Paesi della UE relative al benessere e protezione animale" Università degli Studi di Messina

mobile" di 12 mesi per l'accesso a tutte le prestazioni pensionistiche ordinarie. Ma, in particolare, ha disposto un generalizzato ed automatico passaggio di tutti i pubblici dipendenti dal regime previdenziale "Tfs" (che dà diritto ai lavoratori, una volta in quiescenza, di percepire un trattamento di fine servizio) ad un regime che, invece, fa sorgere il diritto alla corresponsione di una

indennità di importo pari al cosiddetto trattamento di fine rapporto (Tfr).

Dal 1 gennaio 2011 per i medici veterinari in regime di Tfs, i trattamenti di fine servizio si calcoleranno secondo le norme previste per il Tfr, ovvero con un accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e delle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di

Il sistema previdenziale del pubblico impiego ha subito profonde trasformazioni per armonizzare e razionalizzare i diversi regimi previdenziali, fino all'ultimo intervento normativo con la legge 122/10 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. I destinatari della norma sono tutti i dipendenti pubblici di ruolo, compresi i medici veterinari, assunti prima del 31 dicembre 2000 e attualmente in servizio.

La legge ha cambiato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, innalzato l'età per le donne del pubblico impiego per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ed introdotto una "finestra



anno lavorato. In quest'ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero solo la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. Ne consegue che i professionisti dipendenti, attualmente in regime di Tfs, all'atto della cessazione dal servizio, avranno diritto ad un unico trattamento previdenziale, formato da due quote: la prima, relativa all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 (calcolata secondo le regole del Tfs); la seconda, relativa all'anzianità maturata a partire dal 1 gennaio 2011 fino alla data di cessazione dal servizio (calcolata secondo le regole del Tfr).

RISCATTO DI LAUREA E DI LEVA

Ai due regimi di appartenenza (Tfs/Tfr), oltre che ad un diverso metodo di calcolo di acquisizione del diritto e di modalità di liquidazione, corrispondono differenti valutazioni dei servizi e dei periodi ammessi a riscatto. Poiché, in particolare nel regime Tfr non è ad esempio possibile richiedere il riscatto del corso legale di laurea o del servizio militare, contrariamente che nel regime Tfs, il lavoratore insistente in tale ultimo regime dovrebbe in questa fase di transizione accertare e verificare la propria anzianità contributiva ed il possesso di eventuali periodi o servizi valutabili ai fini del Tfs e presentare eventuali domande di riscatto di servizi e periodi utili (pre-ruolo, servizio militare, laurea, ecc.) al fine

di pervenire ad una definitiva sistemazione contributiva della sua prima quota di trattamento previdenziale bloccata, ormai definitivamente, al 31 dicembre 2010. È utile ricordare che, dal 12 luglio 1997, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 184/1997, i periodi per il conseguimento della laurea, della specializzazione post-laurea, del diploma universitario (laurea breve) e del dottorato di ricerca sono riscattabili anche se i relativi titoli non sono previsti per il posto ricoperto durante la carriera. Questi periodi possono essere riscattati per intero o parzialmente; ciò potrebbe risultare utile per raggiungere l'obiettivo di totalizzare un periodo di sei mesi e un giorno necessario per ottenere l'arrotondamento nell'anzianità complessiva all'anno successivo.

ASSUNZIONE DOPO IL 31/12/2000

Per tutti i dirigenti veterinari assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, già in regime di Tfr non cambia nulla, salvo che nelle nuove modalità di pagamento dell'indennità: i dipendenti pubblici, titolari di qualsiasi trattamento di fine servizio, quindi anche di Tfr, percepiranno tale indennità sotto forma di una somma di denaro all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro in un unico importo annuale solo nel caso in cui esso sia, al lordo delle trattenute fiscali, pari o in-

feriore a 90 mila euro. Verrà, invece, erogato in due importi annuali se l'ammontare della prestazione sarà superiore a 90mila euro ma inferiore a 150mila euro, mentre saranno tre le erogazioni annuali se la prestazione supererà i 150mila euro.

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

La revisione dei criteri di calcolo dell'indennità di liquidazione (che riguarda nel complesso circa tre milioni di lavoratori del pubblico impiego) è stata inserita in una manovra finanziaria da 24,9 miliardi di euro. Si può rilevare che, nei confronti dei Medici Veterinari destinatari di questa misura, che prestano per lo più servizio nel comparto sanità e ministeri, si determina una evidente disparità di trattamento, in quanto la quota di liquidazione dagli stessi già maturata al 31 dicembre 2010 resterà congelata e in alcun modo assoggettabile alla rivalutazione prevista per il Tfr. Una disposizione che non appare pienamente attuativa del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito. Non si può non evidenziare la fine strategia del legislatore, il quale abilmente non muta nominalmente il regime previdenziale dei medici veterinari pubblici impiegati in Tfr, in assenza di una loro esplicita e libera scelta (cosa vietata senza espresso consenso), ma ne modifica "solamente" il metodo di calcolo in fase di liquidazione, intervenendo, in definitiva, a mutare solo nella sostanza l'ammontare definitivo della indennità, lasciando invariata la forma dell'istituto previdenziale di appartenenza. ●

La quota di liquidazione già maturata al 31 dicembre 2010 resterà congelata e non sarà assoggettabile alla rivalutazione prevista per il Tfr.